

DELIBERA N. 66/06/CSP

**Esposto del Partito Socialista Democratico Italiano
(PSDI) nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e
“Retequattro”)
per la presunta violazione degli articoli 3 e 4 della Delibera n. 29/06/CSP e della
legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 marzo 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l'esposto a firma dell'on. Giorgio Carta, in qualità di Segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), pervenuto in data 21 marzo 2006 (prot. n. 11896/06), notificato a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 entro il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10, nel quale si asserisce la pretesa violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e degli articoli 3 e 4 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, assumendo che nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature fino alla data dell'esposto non ha assicurato alcuna presenza di rappresentanti dell'esponente negli spazi relativi alle trasmissioni di comunicazione politica, né all'interno delle conferenze-dibattito programmate dalle emittenti televisive in ambito nazionale “*Canale 5*”, “*Italia 1*” e “*Retequattro*”, ed inoltre che nell'unico spazio assegnato in occasione dell'intervista all'on. Giorgio Carta, trasmessa dall'emittente “*Canale 5*” nel programma “*Super Partes*” alle ore 10.00 del

18 marzo u.s., è stato assegnato uno spazio pari alla metà di quello attribuito agli altri partiti, il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 22 marzo 2006, prot. n. 12003/06), pervenute in data 23 marzo 2006 (prot. n. 12335/06), successivamente integrate con nota del 24 marzo 2006 (prot. n. 12532/06), nelle quali si rileva, in particolare, che:

- a) una volta reso noto dal Ministero dell'interno l'elenco delle liste ammesse a partecipare ai programmi di comunicazione politica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della delibera n. 29/06/CSP, sono stati tempestivamente predisposti i calendari di tali programmi con la relativa ripartizione dei tempi per ciascuna lista e coalizione avente titolo, i quali sono stati trasmessi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con nota del 20 marzo (prot. n. 11689/06);
- b) nella seconda fase della campagna elettorale (dal 12 marzo al 7 aprile 2006) i tempi assegnati ai soggetti politici aventi titolo a partecipare ai programmi di comunicazione politica sono stati ripartiti paritariamente tra liste e coalizioni, con l'ulteriore ripartizione del tempo relativo alle liste per metà tra le liste concorrenti per le elezioni alla Camera e per l'altra metà tra le liste concorrenti per le elezioni al Senato;
- c) tenuto conto del numero totale delle liste presentate alla Camera (19) e del numero delle liste per il Senato (24), stante il maggior numero di forze presenti al Senato, si è determinato un necessario riproporzionamento dei tempi per le liste alla Camera, e, pertanto, in ogni ciclo quindicinale di programmazione, alle liste presenti al Senato viene assegnato un tempo pari a due minuti, mentre alle liste della Camera spettano due minuti e trenta secondi, ai partiti che presentano liste in entrambi i rami del Parlamento il tempo totale è pari a quattro minuti e trenta secondi;
- d) dai dati forniti dal Ministero dell'Interno il PSDI concorre unicamente per le elezioni del Senato della Repubblica e, in analogia con tutte le forze che si presentano solo in una delle due assemblee, i tempi assegnati a quest'ultimo riguardano solo i programmi destinati a tale assemblea;
- e) l'on. Carta è stato ospitato nel programma "Super Partes" il 18 marzo u.s. su "Canale 5" e "Retequattro" (rispettivamente alle ore 11,20 circa ed alle ore 9,00 circa) ed il 19 marzo u.s. su Italia 1 (alle ore 7,10 circa) per un totale di sei minuti (due minuti per ciascuna rete);
- f) a questi tempi sono da aggiungere quelli assegnati al Partito Socialista Democratico Italiano dalle emittenti R.T.I. S.p.A. nel periodo 25 marzo-7 aprile nei programmi "Super Partes" da trasmettere il 25 marzo su "Canale 5" alle ore 11 circa, il 28 marzo su "Italia 1" alle ore 8.00 circa, il 31 marzo su "Retequattro" alle ore 8.00 circa, per ciascuna puntata il tempo assegnato è di due minuti;

- g) il Partito Socialista Democratico Italiano rappresenterà la coalizione dell'Unione nel programma "Super Partes" nei contenitori destinati alle coalizioni che verranno trasmessi su "Canale 5" il 1 aprile alle ore 10.20 circa, su "Italia 1" e "Retequattro" in data 2 aprile, rispettivamente alle ore 7.20 circa e 8.30 circa e per ciascuna puntata il tempo assegnato è di quattro minuti e quarantacinque secondi;
- h) relativamente alle conferenze-dibattito, le emittenti "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro" non hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 4, della delibera n. 29/06/CSP

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera b), della citata delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in quanto lista è presente con il medesimo simbolo in dieci circoscrizioni regionali al Senato e, quindi, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 1, lettera b), della delibera n. 29/06/CSP ove si stabilisce che gli spazi di comunicazione politica vanno ripartiti *"nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'articolo 2, comma 1, punto II, lettera a). Il tempo relativo alle liste è ripartito a metà tra le liste concorrenti per l'elezione della Camera e per l'altra metà tra le liste concorrenti per l'elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 della citata delibera n. 29/06/CSP, le emittenti televisive nazionali private hanno facoltà di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'articolo 9, in aggiunta ai programmi di cui all'articolo 3, una serie di conferenze-dibattito e che tale facoltà non è stata esercitata dalle emittenti televisive in questione;

RILEVATO che dai dati a disposizione trasmessi dall'ISIMM Ricerche relativi al programma di comunicazione politica "Super Partes" trasmesso il 18 marzo dall'emittente televisiva "Retequattro" (nella fascia oraria 07.00-08.59) e dall'emittente televisiva "Canale 5" (nella fascia oraria 09.00-11.59) ed il 19 marzo dall'emittente televisiva "Italia 1" (nella fascia oraria 09.00-11.59), risulta che l'esponente ha usufruito di un tempo di parola pari ad un minuto e quarantasei secondi su "Retequattro", un minuto e quarantasei secondi su "Canale 5" ed un minuto e quarantacinque secondi su "Italia 1";

RITENUTO che dai dati del monitoraggio illustrati, il tempo assegnato alla gran parte degli esponenti delle altre liste concorrenti per l'elezione al Senato (della coalizione di centro destra e della coalizione di centro sinistra) nel programma "Super

Partes” trasmesso nei giorni, nelle fasce orarie e dalle emittenti di cui sopra, risulta essere sostanzialmente equivalente al tempo assegnato all’esponente;

RILEVATO che, con specifico riferimento alle ulteriori trasmissioni di comunicazione politica calendarizzate, la società R.T.I. S.p.A. ha programmato la partecipazione del Partito Socialista Democratico Italiano nel programma “Super Partes” rispettivamente il 25 marzo sull’emittente televisiva “Canale 5”, il 28 marzo su “Italia 1” ed il 31 marzo su “Retequattro” (con un tempo assegnato pari a due minuti per ciascuna trasmissione

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nella comunicazione politica è regolata dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, assicurando l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto;

RILEVATO che dai dati forniti dall’ISIMM Ricerche e dal calendario delle trasmissioni di comunicazione politica inviato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni risulta che nel c.d. “primo ciclo” (dal 12 al 24 marzo 2006) la presenza del soggetto politico denunciante è stata assicurata nel rispetto dei principi di parità di trattamento nei giorni e con i tempi di parola sopra indicati, e che nel c.d. “secondo ciclo” (dal 25 marzo 2006 al 7 aprile 2006) è prevista per i giorni 25, 28 e 31 marzo 2006 con l’attribuzione di uno spazio paritario rispetto alle altre liste concorrenti al Senato della Repubblica;

CONSIDERATO, dunque, che in ragione della richiamata programmazione non risulta necessario provvedere ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per l’applicazione di misure ripristinatorie;

CONSIDERATO che l’Autorità si riserva, peraltro, di verificare l’effettiva realizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica così come programmate nei calendari di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 9, di comunicare l'avvenuta trasmissione dei programmi di comunicazione politica relativi a rappresentanti della lista denunciante e si riserva di verificarne la congruità e l'effettività in relazione all'osservanza dei principi di parità di accesso previsti dalla legge.

La comunicazione all'Autorità dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione della dott.ssa Laura Arià – Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli" e potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti